



ANDREA
STICCHI DAMIANI
STUDIO LEGALE

ANDREA
STICCHI
DAMIANI

Firmato digitalmente da ANDREA
STICCHI DAMIANI
Data: 2026.09.16 12:23:00 +02'00'

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEZIONE DI LECCE

RICORSO

PER

la **BRINDISI ENERGIA 3 Srl** (CF e P. IVA 02728450020), con sede in Vercelli, al Corso Libertà n. 17, in persona del legale rappresentante *pt*, Luis Lopez Martinez (CF LPZLSU79D11Z131R), nato a Elche (Spagna) il 11/04/1979, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea STICCHI DAMIANI (CF STCNDR80E13I119J - PEC sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it - fax 0832247893) giusta procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC sticchidamiani.andrea@ordavvle.legalmail.it,

CONTRO

- la **PROVINCIA di BRINDISI**, in persona del legale rappresentante *pt*,

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' O L'ANNULLAMENTO

- della nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 della Provincia di Brindisi (**all. 1**);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:
- delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 (**all. 2**) e prot. n. 26629 del 19.8.2026 (**all. 3**) della Provincia di Brindisi.

FATTO

1. Con istanze del 31.5.2021 (**all. 4**) e del 10.6.2021 (**all. 5**) la Brindisi Energia 3 Srl - in prosieguito, **la ricorrente**- chiedeva alla Provincia di Brindisi - in prosieguito, **la Provincia**- ed alla Regione Puglia - in prosieguito, **la Regione**- il rilascio, *ex art. 27 bis* del DLgs 152/2006, del PAUR e dell'AU per la realizzazione e l'esercizio, in agro del Comune di Brindisi - in prosieguito, **il Comune**-, di un impianto agrivoltaico di potenza nominale DC 6,3504 MW e in immissione AC 5,330 MW -in prosieguito, **il progetto**-. Sin d'ora è d'obbligo precisare che **il progetto risponde all'interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente (CdS IV n. 2983/2021) e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) della medesima produzione da FER per almeno il 42,5% nell'anno 2030** (direttiva

RED III 2023/2413/UE) ed è in linea con gli obiettivi recati dal PNRR e dalla delibera di Gr n. 400 del 15.3.2021, nonché con le previsioni del DL 77/2021, convertito dalla L. 108/2021.

Ed invero, come da relazioni allegate *sub* da 6 a 10, il progetto:

a. prevede, su una superficie complessiva nella disponibilità della ricorrente estesa 11,03 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 79,6% (8,78 ha) sulla quale sono previste la coltivazione di carciofi su una superficie pari a circa 4,47 ha, la semina di un prato permanente monofita di leguminose - trifoglio sotterraneo su una superficie (*sub* stante i pannelli) pari a circa 2,55 ha e di un prato permanente polifita di leguminose su una superficie pari a circa 1,76 ha;

b. prevede, su una superficie interna alla recinzione d'impianto estesa 8,09 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 86,77% (7,02 ha) sulla quale sono previste la coltivazione di carciofi su una superficie pari a circa 4,47 ha e la semina di un prato permanente monofita di leguminose - trifoglio sotterraneo su una superficie (*sub* stante i pannelli) pari a circa 2,55 ha, nonché un allevamento di api con un potenziale millifero di 1.122,61 kg;

c. è stato elaborato, strumentalmente alle attività indicate alle precedenti lett. a. e b., sì da consentire il passaggio delle macchine agricole in commercio tra le file dei pannelli, poste tra loro a una distanza pari a 11,5 m e con un'altezza media da terra dei medesimi pannelli pari a 2,63 m (altezza minima 0,47 m e altezza massima 4,63 m);

d. è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti FER ex art. 12 del DLgs 387/2003) che: - non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti FER ai sensi del Dm 10.9.2010 e del rr 24/2010; - è idonea ad ospitare impianti FER ex art. 20, comma 8, lett. c-*quater*, del DLgs 199/2021;

e. è in linea con i requisiti A, B e D2 delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal MiTE.

In riscontro alla nota prot. n. 33261 del 21.10.2022 (all. 11) con la quale ex art. 27 *bis*, comma 3, del DLgs 152/2006 la Provincia comunicava l'avvio del procedimento di PAUR ed invitava le amministrazioni competenti alla verifica dell'adeguatezza e della

completezza della documentazione pervenivano agli atti della medesima Provincia i seguenti contributi:

- della Regione - Servizio amministrazione del patrimonio che giusta nota prot. n. 3175 del 17.2.2021 acquisita al prot. prov. n. 33470 del 24.10.2022 (**all. 12**) comunicava di non essere tenuta ad esprimere alcun parere sul progetto;
- del MiSE che giusta nota prot. n. 154845 del 28.10.2022 (**all. 13**) rappresentava la necessità di integrazioni istruttorie;
- dell'ARPA che giusta nota prot. n. 75427 del 4.11.2022 (**all. 14**) rappresentava la necessità di integrazioni istruttorie e, comunque, rappresentava criticità del progetto;
- della RFI che giusta nota prot. n. 1544 del 7.11.2022 (**all. 15**) comunicava di non essere tenuta a esprimere alcun parere sul progetto;
- dell'AQP che giusta nota prot. n. 66803 del 7.11.2022 (**all. 16**) esprimeva parere favorevole;
- di SNAM che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 35730 dell'11.11.2022 (**all. 17**) rilevava l'assenza di interferenze di competenza;
- del Comando Marina Militare che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 35977 del 14.11.2022 (**all. 18**) esprimeva parere favorevole;
- dell'ANAS che giusta nota prot. n. 798418 del 17.11.2022 (**all. 19**) comunicava di non essere tenuta a esprimere alcun parere sul progetto;
- del Comune che giusta note prot. n. 122305 del 17.11.2022 del Settore urbanistica (**all. 20**) e della IX Ripartizione assetto del territorio acquisita al prot. prov. n. 38993 del 7.12.2022 (**all. 21**) rappresentava la necessità di integrazioni istruttorie ed esprimeva parere negativo;
- della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica che giusta nota prot. n. 9742 del 18.11.2022 (**all. 22**) rappresentava la necessità di integrazioni;
- della Regione - Autorità idraulica che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 36897 del 21.11.2022 (**all. 23**) rappresentava la necessità di integrazioni;
- dell'AdB che giusta nota prot. n. 31651 del 21.11.2022 (**all. 24**) rappresentava la necessità che il progetto fosse adeguato alle perimetrazioni del PAI;
- di Terna che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 38270 dell'1.12.2022 (**all. 25**) rinviava il progetto a E-Distribuzione;
- della Regione - Servizio agricoltura che giusta nota prot. n. 81963 del 21.12.2022 (**all. 26**) esprimeva parere favorevole.

Giusta nota prot. n. 4935 del 10.2.2023 (**all. 27**) la Provincia chiedeva e sollecitava la trasmissione delle integrazioni istruttorie richieste dalle ed eventualmente già fornite alle amministrazioni interessate.

A detta trasmissione la ricorrente provvedeva il 10.3.2023 (**all. 28**), rappresentando che l'AdB, all'esito dell'attività che, svolta per adeguare il progetto alle perimetrazioni del PAI, aveva condotto alla riduzione della potenza dell'impianto (passata da potenza nominale DC 6,3504 MW e in immissione AC 5,330 MW a potenza nominale DC 5,32784 MW e in immissione AC 5,25 MW), aveva espresso parere favorevole giusta nota prot. n. 6228 del 28.2.2023 (**all. 29**).

Giusta nota prot. n. 9828 del 20.3.2023 (**all. 30**), assunta all'esito della fase di pubblicazione del progetto, la Provincia convocava, per il 14.4.2023, la **prima seduta della cds** ex art. 27 *bis*, comma 7, del DLgs 152/2006.

In vista della seduta della cds del 14.4.2023 e successivamente alla sua conclusione pervenivano i pareri:

- della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 13230 del 14.4.2023 (**all. 31**) esprimeva parere sfavorevole;
- dell'ARPA che giusta nota prot. n. 25113 del 13.4.2023 (**all. 32**) rappresentava la necessità di integrazioni istruttorie e si riservava l'espressione del parere di competenza;
- del Consorzio di bonifica dell'Arneo che giusta nota prot. n. 5523 del 22.3.2023 (**all. 33**) esprimeva parere favorevole;
- dell'ENAC che giusta nota prot. n. 36297 del 22.3.2023 (**all. 34**) rappresentava la necessità di integrazioni;
- del 10° Reparto infrastrutture che giusta nota prot. n. 4676 del 22.3.2023 (**all. 35**) rappresentava la necessità di integrazioni;
- dei VVFF che giusta nota prot. n. 4528 del 23.3.2023 (**all. 36**) rappresentavano la necessità di integrazioni;
- dell'Aeronautica Militare che giusta nota prot. n. 14477 del 28.3.2023 (**all. 37**) esprimeva parere favorevole;
- della Regione - Servizio energia che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 13423 del 17.4.2023 (**all. 38**) rappresentava la necessità di integrazioni.

Come da verbale trasmesso in allegato alla nota prot. n. 14175 del 24.4.2023 (**all. 39**) la prima seduta della cds si chiudeva con la concessione alla ricorrente di un termine di

20 giorni per fornire riscontro ai pareri pervenuti in vista della medesima seduta e successivamente alla sua conclusione.

Giusta nota prot. n. 17382 del 19.5.2023 (**all. 40**), assunta all'esito delle integrazioni fornite dalla ricorrente il 12.5.2023 in riscontro ai pareri pervenuti in vista della prima seduta della cds (**all. 41**) e successivamente alla sua conclusione, la Provincia convocava, per il 9.6.2023, la **seconda seduta della cds** ex art. 27 bis, comma 7, del DLgs 152/2006.

In vista della seduta di cds del 9.6.2023 e successivamente alla sua conclusione pervenivano i pareri:

- dell'AdB che giusta nota prot. n. 16322 dell'1.6.2023 (**all. 42**) esprimeva parere favorevole;
- dell'ARPA che giusta nota prot. n. 41160 del 5.6.2023 (**all. 43**) esprimeva parere sfavorevole;
- della Regione - Autorità idraulica che giusta nota prot. n. 9562 dell'8.6.2023 (**all. 44**) esprimeva parere sfavorevole *"per tutte le opere del campo fotovoltaico (fascia di mitigazione ed area agricola) insistenti nella fascia di 150 m in sinistra idraulica del reticolo idrografico innanzi evidenziato"*;
- del Comune che giusta nota acquisita al prot. prov. n. 19887 del 9.6.2023 del Settore urbanistica (**all. 45**) esprimeva parere negativo;
- della Regione - Sezione risorse idriche che giusta nota prot. n. 2032 del 17.2.2023 acquisita al prot. prov. n. 20170 del 12.6.2023 (**all. 46**) esprimeva parere favorevole.

La Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, il Comune e l'ARPA contestavano, in sintesi, al progetto:

- che non sarebbe stato compatibile con le linee guida 4.4.1 e gli obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito *"Campagna Brindisina"* del PPTR e, prima ancora, avrebbe relegato l'attività agricola (esercita, su un'estensione pari al 64% dell'intera area, da soggetti non qualificabili come imprenditori agricoli secondo quanto previsto dal DL 13/2023, convertito dalla L. 41/2023) a *"mero elemento residuale"*;
- che sarebbe stato in contrasto con l'art. 3.08 delle NTA del PUTT/p in quanto interferente con emergenze idrogeologiche, nonché con gli artt. 48 delle NTA del PRG vigente e 49 del DL 13/2023, convertito dalla L. 41/2023, in quanto *"la Società proponente non svolge attività connesse con la conduzione agricola"*;

- che non avrebbe rispettato i valori massimi di IPC e che *“i pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione)”* avrebbero interferito con *“le pratiche colturali (presenza di tralicci e macchine operatrici)”*.

Come da verbale trasmesso in allegato alla nota prot. n. 20564 del 15.6.2023 (**all. 47**), all'esito della seconda seduta della cds (nella quale la ricorrente presentava *“le proprie osservazioni riguardo ai pareri negativi pervenuti”*) la Provincia:

- rilevato che *“dalla documentazione presentata non si rileva alcuna indicazione in merito alla superficie minima non inferiore al 25% del lotto d'intervento da investire a superficie boscata a titolo di compensazione ambientale come stabilito dalla deliberazione del Cp n. 34 del 15.10.2019”*;

- richiamato il contributo offerto in cds dalla Regione - Servizio energia che rilevava l'impossibilità di dichiarare procedibile l'istanza e, comunque, comunicava che *“il titolo di AU ex art. 12 del DLgs 387/2003 è rilasciabile ... solo in esito alla pronuncia favorevole di compatibilità ambientale e paesaggistica”*;

- rilevato che *“gli enti deputati alla tutela paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente”*;

- richiamati gli artt. 89 e 91 delle NTA del PPTR nella parte in cui attribuiscono all'accertamento di compatibilità paesaggistica il valore di parere obbligatorio e vincolante;

- concludendo che *“avendo tutti gli enti competenti ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica e all'utilizzazione delle aree agricole dell'intervento in questione oltre che al rilascio del provvedimento finale di accertamento (Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica della Regione ... , Comune ... e ARPA), espresso il loro argomentato parere non favorevole, allo stato si ritiene che non vi siano i presupposti per un giudizio favorevole di compatibilità ambientale atteso che la determinazione motivata di conclusione possa considerarsi quale provvedimento negativo di accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento in questione in quanto il progetto di che trattasi ricade esclusivamente in zona agricola”*,

decideva di considerare *“chiusi i lavori della cds decisoria considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto”*, demandando *“all'Ufficio procedente, Servizio ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo di PAUR in relazione al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della cds e*

della valutazione negativa espressa dal Servizio energia della Regione ... in merito al rilascio dell'AU ex art. 12 del DLgs 387/2003".

Quindi, giusta nota prot. n. 21900 del 26.6.2023 (**all. 48**) la Provincia, richiamato l'esito della seconda seduta della cds e rilevato che *"il progetto di impianto agrivoltaico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energia elettrica con i moduli fotovoltaici. Di contro le attività agricole da svolgere, non vengono descritte in modo particolareggiato ed in modo organico al fine di garantire una loro concreta realizzabilità e organicità. Inoltre il progetto in questione è carente rispetto alla dimostrazione della disponibilità idrica specie per quanto riguarda le coltivazioni agricole"*, assegnava alla ricorrente un termine di 10 giorni per *"presentare per iscritto le proprie osservazioni"*.

Avverso il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso nella seduta conclusiva della cds tenutasi il 9.6.2023 ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale la ricorrente proponeva ricorso n. 868/2023 innanzi al TAR Puglia Bari II.

Giusta nota prot. n. 27608 dell'11.8.2023 (**all. 49**) la Provincia comunicava alla ricorrente l'avvenuta adozione del provvedimento n. 69 dell'11.8.2023 (**all. 50**) recante diniego VIA/PAUR sul progetto.

In particolare, la Provincia:

- rilevata la presenza nel territorio di competenza di numerosi impianti fotovoltaici autorizzati o in istruttoria;
- richiamati i pareri negativamente espressi dalla Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, dal Comune e dall'ARPA;
- considerati: - la *"ulteriore artificializzazione dei luoghi"* che il progetto determinerebbe in un contesto caratterizzato dalla *"presenza di altri campi fotovoltaici"*; - la compromissione degli obiettivi di *"conservazione dei paesaggi rurali storici"* e della *"trama agraria"* che il progetto genererebbe in contrasto con le NTA e della sezione C2 della scheda d'ambito della Campagna Brindisina del PPTR; - l'alterazione della percezione delle *"componenti"* e delle *"relazioni"* caratterizzanti l'ambito; - la *"ulteriore sottrazione di suolo"* indotta dal progetto che *"andrebbe ad incidere sulla giacitura della maglia agricola tanto più in ragione del fatto che il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e*

che il territorio in cui è immerso ... è interessato da produzioni agricole di particolare qualità e tipicità”,

si determinava nel senso “di dover adottare il provvedimento definitivo sulla base della determinazione motivata della cds, relativamente all’istanza ... per il rilascio del PAUR nonché all’istanza di espletamento della procedura di VIA ... atteso che l’intervento non è compatibile con gli obiettivi di qualità della campagna brindisina, poiché è errata a monte la scelta localizzativa, in ragione delle peculiari ed identitarie caratteristiche di naturalità e di pregio della plaga di territorio prescelta”.

Avverso il provvedimento n. 69 dell’11.8.2023 ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale la ricorrente proponeva motivi aggiunti nel giudizio pendente.

Con la sentenza n. 1144/2024 il TAR Puglia Bari II rigettava le impugnative proposte nel giudizio introdotto con ricorso n. 868/2023.

Avverso la sentenza n. 1144/2024 la ricorrente proponeva ricorso in appello n. 294/2025 innanzi al CdS IV che con **sentenza n. 1208/2026** (all. 51) accoglieva il gravame.

In particolare, **il CdS IV**, premesso:

- che <<nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia elettrica, l’Amministrazione incontra la “necessità della ricerca e della verifica di volta in volta in concreto del delicato bilanciamento tra i beni e gli interessi pubblici e privati coinvolti in tale campo” (CdS IV 31.8.2023 n. 8090) dovendo contemperare, al contempo, nell’ambito degli interessi pubblici, quelli spesso potenzialmente contrapposti di ambiente e paesaggio, ambedue di rilievo costituzionale (CdS IV 11.9.2023 n. 8258, §.7)>>;
- che <<nell’ambito di questa attività di bilanciamento soccorre il principio di derivazione euro-unitaria, di “massima diffusione delle fonti rinnovabili” (CdS IV n. 8090/2023; IV 30.8.2023 n. 8029), introitato e attuato nell’ordinamento nazionale mediante il PNIEC ... e il PNRR>>;
- che “sempre nell’ottica di favor verso la diffusione delle fonti di produzione di energie rinnovabili, il legislatore è intervenuto con il DLgs 199/2021, che all’art. 20, comma 8, nelle more dell’adozione di una disciplina ordinaria della materia, ha dettato norme per l’individuazione delle aree idonee al collocamento degli impianti in questione”;
- che <<nella medesima linea si inseriscono anche le delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch’esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti

agrivoltaici, capaci di “integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell’agricoltura locale” e di rappresentare “una soluzione fondamentale” se vengono seguiti i principi che le delibere in questione enumerano>>;

- che <<nell’ambito del relativo procedimento autorizzatorio, l’Amministrazione preposta deve pertanto compiere un’attenta ponderazione comparativa degli interessi, che risulti connotata da “adeguato approfondimento istruttorio” e sorretta da “un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi” (CdS IV n. 8258/2023)>>,

rilevava:

1. **che <<nel caso di specie, avendo riguardo alla norma applicabile secondo il principio del tempus regit actum, non può dirsi sussistente la attenta ponderazione richiesta dalla disciplina: tale ponderazione deve essere correlata al caso concreto, cioè allo specifico progetto presentato, e sorretta da un “congruo percorso motivazionale”>>;**

2. **<<“ ... l’inconferenza dei richiami, contenuti nel provvedimento negativo di PAUR, al fatto che il territorio di Brindisi sarebbe interessato da numerose istanze inerenti a impianti FER ovvero alla presenza di altri campi fotovoltaici (non agrivoltaici) nelle vicinanze” (CdS IV n. 8029/2023, §.4)>>;**

3. **quanto al parere dell’ARPA: che <<risulta inficiato dal vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto: - è motivato in riferimento a un indice, quello di pressione cumulativa, del quale è stata esclusa l’applicabilità agli impianti agrivoltaici, come statuito dal precedente di Sezione dell’11.9.2023, n. 8258 ... ; - è motivato in riferimento all’interferenza tra “i pannelli fotovoltaici (compresa la normale manutenzione)” e “le pratiche colturali (presenza di tralicci e macchine operatrici)”, senza che, però, questa “interferenza” risulti adeguatamente esplicita, tenuto conto del fatto che il Servizio agricoltura delle**

Regione ... si è espresso invece favorevolmente>> e che <<evidenzia la “perdita di suolo”, ma non tiene conto (e, dunque, non motiva al riguardo) che la tipologia dell'impianto progettato prevede “su una superficie complessiva nella disponibilità dell'appellante estesa 11,03 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 79,6% (8,78 ha)” e “su una superficie interna alla recinzione d'impianto estesa 8,09 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 86,77% (7,02 ha)”>> di talché “non si comprende ... se la Provincia ha tenuto conto della “particolarità, rispetto ai fotovoltaici “classici”, degli impianti agrivoltaici” (CdS IV n. 8090/2023, §.11.3.)>>;

4. quanto al parere della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica: che <<il territorio indicato nel progetto per la realizzazione dell'impianto non risulta soggetto a vincoli paesaggistici o archeologici, né interessato da criticità idrogeologiche (sulla significatività di questi rilievi, CdS IV n. 8090/2023, §.11.2.) e l'area indicata può qualificarsi come idonea in base alla disciplina dell'art. 20, comma 8, del DLgs 199/2021>>, che <<il parere segnala la presenza di “segni antropici di elevato valore storico-culturale quali le masserie storiche”, ma tale indicazione non risulta spazialmente collocata in rapporto all'impianto e non viene esaminata rispetto alle opere di mitigazione proposte dalla parte>> e che la disciplina del PPTR opposta al progetto è, in realtà, riferita agli impianti fotovoltaici a terra;

5. quanto al parere del Comune: che si fonda su affermazioni apodittiche e “quanto ... al contrasto con le NTA del PPG” che <<l'idoneità delle zone “agricole” ad ospitare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili risulta già valutata positivamente dal legislatore nell'ambito del DLgs 387/2003 e del DLgs 199/2021 (cfr. CdS IV n. 8029/2023, §.5.2.) e il rilascio dell'AU comporta, ove necessario, variante urbanistica>>.

Il CdS IV, quindi, annullava tutti gli atti e provvedimenti impugnati nel giudizio di primo grado dettagliando le valutazioni a farsi da parte dell'Amministrazione in sede di riedizione del potere e, in particolare, precisando che <<L'Amministrazione, in sede di riedizione del potere, dovrà: i. motivare in maniera più approfondita circa il “contesto paesaggistico” in cui si inserisce l'impianto ... ; ii. motivare in maniera più approfondita sul perché “la vicinanza con il Canale Giancola determina elementi di criticità nella scelta localizzativa, comportando artificializzazione del contesto” ... ; iii.

motivare in maniera più congrua sulla circostanza secondo cui “il progetto ricade in aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità” ... ; iv. motivare in maniera più approfondita sulla ragione per la quale la “semplice previsione di impianti agrivoltaici”, pur “smarcan(dosi) parzialmente da quanto affermato dalle “Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - parte prima” in quanto rappresentano una concezione impiantistica più evoluta, tale da coniugare la produzione energetica con l’attività agricola”, “non determina automaticamente la sottrazione all’indirizzo generale sulle criticità da scongiurare, e al non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio” ... ; v. considerare che l’impianto risulta collocato in un’area qualificabile come “idonea” ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. c-quater, del Dlgs 8.11.2021, n. 199 e non sussistono vincoli paesaggistici relativamente all’area prescelta; vi. considerare che l’Amministrazione, nel pronunciarsi sull’istanza di rilascio del provvedimento autorizzativo, deve valutare tutte le circostanze del caso concreto e bilanciare gli opposti interessi nella consapevolezza che il legislatore ha espresso un chiaro favor per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, “senza che possano legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione” (così CdS IV 21.7.2025, n. 6434) e ciò in linea con il principio comunitario per cui la produzione di energia alternativa rappresenta, in forza di una presunzione iuris tantum, interesse pubblico prevalente (cfr. art. 3 regolamento 2022/2577/UE nonché considerando 4 e 8 della medesima direttiva ed ora cfr. art. 1 della direttiva 2023/2413/UE cd direttiva RED III recepita dal DLgs n. 190 del 2024, segnatamente all’art. 3. Sul punto, CdS IV 29.12.2025 n. 10354); vii. considerare l’impatto delle sopravvenienze normative sopra descritte sul caso di specie>>.

2. In esito al deposito della sentenza n. 1208/2026 e giusta nota prot. n. 11594 del 7.4.2026 (**all. 52**) la Provincia ha chiesto alla ricorrente la produzione di “documentazione integrativa anche rispetto alla nuova normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza- (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perizia asseverata relativa al mantenimento del 90% della PLV)”.

Alla nota prot. n. 11594 del 7.4.2026 la ricorrente ha dato riscontro con nota del 7.5.2026 (**all. 53**) nella quale ha significato che “la normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza-” (DLgs 190/2024 e DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026) non risulta applicabile al procedimento” e prodotto la documentazione richiesta “solo in spirito collaborativo ... a conferma della bontà del progetto proposto”.

3. Sennonché, in prosieguo la ricorrente ha ricevuto la nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 (**all. 1**) con la quale la Provincia, in dichiarata esecuzione della sentenza n. 1208/2026, ha disposto *“l’avvio del procedimento amministrativo relativo al riesame dell’istanza di PAUR in oggetto”* e la pubblicazione della documentazione di progetto disponendo quanto segue: *“ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 bis, commi 3, 4, 5 e 7, del DLgs 152/06: 1. entro 30 giorni (entro il 17.7.2026) dalla pubblicazione della documentazione nel sito web, questa Provincia e le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, per i profili di rispettiva competenza ... verificano la completezza della documentazione e chiedono eventuali integrazioni; 2. entro i successivi 30 giorni (entro il 15.8.2026), il proponente deve trasmettere le eventuali integrazioni richieste; 3. successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse, questa Provincia pubblica l’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lett. e., di cui è data comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. ... Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di 30 giorni (fino al 13.9.2026), il pubblico interessato può presentare osservazioni; 4. entro i successivi 30 giorni (entro il 12.10.2026) questa Provincia può chiedere al proponente eventuali integrazioni, ... assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la -loro- trasmissione ... (entro il 10.11.2026). ... 5. questa Provincia, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata è ridotta della metà rispetto a quella di cui al punto 4. 6. al termine della fase di consultazione preliminare di cui alla presente, con successiva comunicazione, questa Provincia provvederà ad indire e convocare, ai sensi dell’art. 27 bis del DLgs 152/2006 e smi, la cds per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente che andranno a confluire nel PAUR; 7. ... il termine di conclusione della cds è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione”*.

Alla nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 la ricorrente ha dato riscontro con nota del 26.6.2026 (**all. 54**) nella quale, premesso:

- che <<**le modalità secondo le quali codesta Provincia ha inteso dare esecuzione alla sentenza n. 1208/2026 ... sono palesemente “distoniche” rispetto al contenuto della medesima sentenza**>>;

- che "codesta Provincia ... ha riavviato il procedimento di PAUR ab initio prevedendo, in sintesi: 1. la pubblicazione della documentazione; 2. che le amministrazioni interessate verifichino la completezza della documentazione e chiedano integrazioni; 3. che, a seguito della verifica della completezza della documentazione o della produzione delle integrazioni richieste, venga pubblicato l'avviso ex art. 23 del DLgs 152/2006; 4. che il pubblico interessato possa presentare osservazioni; 5. che, in ragione delle osservazioni presentate dal pubblico interessato, si possano chiedere integrazioni da rendere oggetto, una volta prodotte, di pubblicazione; 6. che, solo all'esito di tutto quanto innanzi, venga convocata cds";

- che "la corretta esecuzione alla sentenza n. 1208/2026 ... avrebbe imposto la diretta ed immediata convocazione di una seduta di cds in cui, fatti salvi i pareri espressi sull'impianto oggettivato diversi da quelli annullati dal CdS, acquisire i soli pareri della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, del Comune ... e dell'ARPA, quindi, definire il procedimento di PAUR tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo CdS";

- che "le modalità secondo le quali codesta Provincia ha inteso dare esecuzione alla sentenza n. 1208/2026 ... si risolvono, oltre che in una palese violazione del giudicato di cui alla medesima sentenza, in un inammissibile aggravio del procedimento di PAUR";

ha invitato e diffidato la Provincia "ad annullare la nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 e a provvedere alla diretta ed immediata convocazione di una seduta di cds in cui, fatti salvi i pareri espressi sull'impianto oggettivato diversi da quelli annullati dal CdS, acquisire i soli pareri della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, del Comune ... e dell'ARPA, quindi, definire il procedimento di PAUR tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo CdS" chiedendo "alle amministrazioni diverse dalla Provincia ... e destinatarie della presente istanza ... di dar corso alla corretta esecuzione della sentenza n. 1208/2026 ... astenendosi dall'assunzione di determinazioni che vanifichino le attività già compiutamente espletate in cds".

Alla nota del 26.6.2026 la Provincia ha dato riscontro giusta nota prot. n. 24321 del 27.7.2026 (all. 2) in cui ha rilevato che "il CdS non si è espresso sulle modalità di riedizione del potere" e concluso che "si conferma l'avvio del procedimento di cui alla nota prot. provinciale n. 19854 del 18.6.2026, compresa la cadenza temporale ivi prevista".

Quindi, giusta nota prot. n. 26629 del 19.8.2026 (**all. 3**) la Provincia, dato atto della pubblicazione sul proprio sito *web* della documentazione di progetto, dell'esaurimento della fase di verifica della completezza documentale, della pubblicazione dell'avviso *ex art. 23, comma 1, lett. e., del DLgs 152/2006 "nell'Albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate"*, con scadenza il 2.9.2026, del termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato, ha convocato per il 2.10.2026 la cds in modalità sincrona.

Alla nota prot. n. 26629 del 19.8.2026 la ricorrente ha dato riscontro con nota del 10.9.2026 (**all. 55**) nella quale ha ribadito quanto significato nella nota del 26.6.2026 e rappresentato che *"essendo suo interesse prioritario addivenire nel più breve tempo possibile a definire il procedimento di PAUR, ... parteciperà alla cds convocata"*, ma che *"per l'ipotesi (denegata) in cui il procedimento di PAUR si concluda negativamente, ... darà corso sin d'ora alla intrapresa di ogni e più opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi fatti valere"*.

Tanto premesso in fatto, con il presente ricorso si chiede l'annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe indicato che si palesano illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN LIMINE ad ogni altra considerazione, è d'uopo ribadire che, nella misura in cui, come significato nella nota del 10.9.2026, è *"interesse prioritario"* della ricorrente *"addivenire nel più breve tempo possibile a definire il procedimento di PAUR"*, il presente ricorso è proposto solo in via cautelativa e *"per l'ipotesi (denegata) in cui il procedimento di PAUR si concluda negativamente"*.

-I-

Violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1208/2026 del CdS IV. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 15 del DLgs 190/2024 e 2 del DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà dell'azione amministrativa. Carenza istruttoria.

1. E' palese la nullità o l'annullabilità degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati che violano il giudicato di cui alla sentenza n. 1208/2026 del CdS IV, determinando un inutile e, per la ricorrente, sicuramente oneroso aggravio procedimentale.

In particolare, la corretta esecuzione alla sentenza n. 1208/2026 del CdS IV avrebbe imposto la diretta ed immediata convocazione di una seduta di cds in cui, fatti salvi i pareri espressi sull'impianto oggettivo diversi da quelli annullati dal medesimo CdS, acquisire i soli pareri della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, del Comune e dell'ARPA, quindi, definire il procedimento di PAUR tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo CdS.

Di contro, con la nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 la Provincia ha riavviato il procedimento di PAUR *ab initio*, "*prevedendo, in sintesi: 1. la pubblicazione della documentazione; 2. che le amministrazioni interessate verifichino la completezza della documentazione e chiedano integrazioni; 3. che, a seguito della verifica della completezza della documentazione o della produzione delle integrazioni richieste, venga pubblicato l'avviso ex art. 23 del DLgs 152/2006; 4. che il pubblico interessato possa presentare osservazioni; 5. che, in ragione delle osservazioni presentate dal pubblico interessato, si possano chiedere integrazioni da rendere oggetto, una volta prodotte, di pubblicazione; 6. che, solo all'esito di tutto quanto innanzi, venga convocata cds*".

2. La violazione del giudicato di cui alla sentenza n. 1208/2026 del CdS IV risulta viepiù evidente ove si consideri:

- per un verso, **che nella nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 è la stessa Provincia a precisare che "per effetto del predetto annullamento giurisdizionale, occorre procedere alla rinnovazione della fase istruttoria del procedimento a decorrere dall'ultimo atto legittimo, depurando l'azione amministrativa dai vizi riscontrati in sede giurisdizionale, con particolare riferimento all'obbligo di congrua, puntuale e scientifica motivazione degli apporti istruttori", così, di fatto, riconoscendo che la corretta esecuzione della sentenza n. 1208/2026 del CdS IV avrebbe consentito non già di riavviare il procedimento di PAUR *ab initio*, ma di rinnovarlo con riferimento ai soli atti annullati dal medesimo CdS;**

- per altro verso, **che il progetto non ha subito, successivamente all'assunzione degli atti e provvedimenti annullati con la sentenza n. 1208/2026 del CdS IV ed il deposito della medesima sentenza, modifiche che avrebbero imposto di riavviare il procedimento di PAUR *ab initio***, a tal proposito dovendosi, invero, precisare che la documentazione prodotta dalla ricorrente, "*solo in spirito collaborativo*", in riscontro alla nota prot. n. 11594 del 7.4.2026 ha solo dato ulteriormente conto della *bontà del progetto proposto*" che non ha, peraltro, punto modificato;

- infine e per l'ipotesi in cui la Provincia, avendo riavviato il procedimento di PAUR *ab initio*, intendesse applicare al medesimo procedimento (anche ai fini della valutazione dell'idoneità dell'area di impianto da compiere, avuto riguardo al DLgs 199/2021 vigente al tempo in cui ebbe a concludersi la fase di verifica della completezza documentale avviata nel lontano 2021 e punto censurata dal CdS) i principi rivenienti dal DLgs 190/2024, per come modificato dal DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026, che il medesimo DLgs è inapplicabile alla fattispecie.

Ed invero, in tal senso risultano inequivoci:

- l'art. 15, comma 2, del DLgs 190/2024 che prevede che *"a far data dall'entrata in vigore del presente decreto -il 30.12.2024- ai sensi dell'art. 17, le disposizioni di cui all'all. D -che, tra le altre, richiama il DLgs 387/2003, il DLgs 28/2011 ed il DLgs 199/2021- continuano ad applicarsi alle procedure in corso, fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto"*, precisando che *"ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto"*;

- il comma 1 bis dell'art. 2 del DL 175/2025, inserito in sede di conversione del medesimo DL ad opera della L. 4/2026, che prevede che *"le disposizioni di cui agli art. 11 bis, comma 1, e 11 quater del DLgs 25.11.2024, n. 190, introdotti dalla lett. h. del comma 1 del presente articolo -e soggetti alla stessa disciplina transitoria recata dall'art. 15, comma 2, del DLgs 190/2024-, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto - 22.11.2025-, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente"*, precisando che *"ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle abilitative o autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

-II-

Violazione dei principi di massima diffusione delle FER e di semplificazione delle procedure finalizzate ad autorizzarle. Violazione dei regolamenti 2018/1999/UE e 2021/241/UE, degli artt. 31 del DL 77/2021 e art. 20 del DLgs 199/2021, delle

delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell'azione amministrativa. Carenza istruttoria.

*

Gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, determinando un inutile e, per la ricorrente, sicuramente oneroso aggravio procedimentale, si palesano, altresì, illegittimi per violazione dei principi di massima diffusione delle FER e di semplificazione delle procedure finalizzate ad autorizzarle pur enunciati nella sentenza n. 1208/2026 del CdS IV.

In particolare, nella sentenza n. 1208/2026 del CdS IV (riportata in stralci già in fatto) è dato leggere: <<nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di produzione di energia elettrica, l'Amministrazione incontra la "necessità della ricerca e della verifica di volta in volta in concreto del delicato bilanciamento tra i beni e gli interessi pubblici e privati coinvolti in tale campo" (CdS IV 31.8.2023 n. 8090) dovendo contemperare, al contempo, nell'ambito degli interessi pubblici, quelli spesso potenzialmente contrapposti di ambiente e paesaggio, ambedue di rilievo costituzionale (CdS IV 11.9.2023 n. 8258, §.7). Nell'ambito di questa attività di bilanciamento soccorre il principio di derivazione euro-unitaria, di "massima diffusione delle fonti rinnovabili" (CdS IV n. 8090/2023; IV 30.8.2023 n. 8029), introitato e attuato nell'ordinamento nazionale mediante il PNIEC ... e il PNRR Segnatamente, come già messo in evidenza dalla Sezione (CdS IV n. 8029/2023, cit.), l'art. 3 del regolamento 2021/241/UE, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (attuato dall'Italia con il DLgs 77/2021), pone tra i 6 pilastri del piano di resilienza (cfr. art. 3 lett. a., del regolamento cit.) la "transizione verde". Il successivo art. 4 conferma, quale obiettivo del Piano di resilienza, il sostegno alla: "transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'art. 2, punto 11, del regolamento 2018/1999/UE, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050". L'all. V al suddetto regolamento 2021/241/UE stabilisce (cfr. punto 2.5) che: "Il piano per la ripresa e la resilienza prevede misure che contribuiscono efficacemente alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che conseguono da tale transizione, e tali misure rappresentano almeno il 37% dell'assegnazione totale del piano di ripresa e resilienza". L'all. VI al suddetto regolamento 2021/241/UE pone come coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

quello del 100%, cioè la misura massima assentibile. L'art. 2.11 del regolamento 2018/1999/UE, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, afferma testualmente: "obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 32% del consumo dell'UE nel 2030". Coerentemente con le predette fonti di regolazione, il PNIEC ... del dicembre 2019 persegue l'obiettivo generale di accelerare il percorso di decarbonizzazione e favorire l'evoluzione del sistema energetico da un assetto centralizzato ad uno basato principalmente su fonti rinnovabili, proponendosi di superare l'obiettivo del 30% di produzione energetica da tali fonti. Se ne ricava che obiettivo assolutamente prioritario del PNIEC è quello del passaggio a forme di energie green. Nella prospettiva delineata dal PNRR, per favorire ulteriormente tale tipologia di impianti, con il Decreto Semplificazioni (DL n. 77 del 2021, art. 31) il Governo ha poi tracciato un percorso privilegiato per il rilascio delle autorizzazioni in favore di grandi impianti fotovoltaici, con la previsione di notevoli incentivi proprio per lo sviluppo di tale fonte rinnovabile (CdS IV 11.9.2023 n. 8258). Sempre nell'ottica di favor verso la diffusione delle fonti di produzione di energie rinnovabili, il legislatore è intervenuto con il DLgs 199/2021, che all'art. 20, comma 8, nelle more dell'adozione di una disciplina ordinaria della materia, ha dettato norme per l'individuazione delle aree idonee al collocamento degli impianti in questione. Nella medesima linea si inseriscono anche le delibere della Regione Puglia n. 400/2021 e n. 556/2022 anch'esse ispirate ad una chiara promozione degli impianti agrivoltaici, capaci di "integrare i due sistemi economici (agricoltura e fotovoltaico) in un unico sistema sostenibile fondato su energia pulita e rilancio dell'agricoltura locale" e di rappresentare "una soluzione fondamentale" se vengono seguiti i principi che le delibere in questione enumerano. Nell'ambito del relativo procedimento autorizzatorio, l'Amministrazione preposta deve pertanto compiere un'attenta ponderazione comparativa degli interessi, che risulti connotata da "adeguato approfondimento istruttorio" e sorretta da "un congruo percorso motivazionale, idoneo a dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell'impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell'attività di coltivazione agricola e gli elementi di "naturalità" del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte

della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e dunque ad assicurare, attraverso l'integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi" (CdS IV n. 8258/2023)>>.

La violazione di detti principi risulta vieppiù evidente ove si consideri che, come già rilevato in fatto e, del resto, riconosciuto nella sentenza n. 1208/2026 del CdS IV, il progetto risponde all'interesse pubblico -di matrice sovranazionale ed euro-unitaria- alla produzione di energia secondo modalità che garantiscano anche la tutela dell'ambiente (CdS IV n. 2983/2021) e, comunque, consentano il raggiungimento dell'obiettivo (vincolante per l'Unione) della medesima produzione da FER per almeno il 42,5% nell'anno 2030 (direttiva RED III 2023/2413/UE) ed è in linea con gli obiettivi recati dal PNRR e dalla delibera di Gr n. 400 del 15.3.2021, nonché con le previsioni del DL 77/2021, convertito dalla L. 108/2021 e:

a. prevede, su una superficie complessiva nella disponibilità della ricorrente estesa 11,03 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 79,6% (8,78 ha) sulla quale sono previste la coltivazione di carciofi su una superficie pari a circa 4,47 ha, la semina di un prato permanente monofita di leguminose - trifoglio sotterraneo su una superficie (sub stante i pannelli) pari a circa 2,55 ha e di un prato permanente polifita di leguminose su una superficie pari a circa 1,76 ha;

b. prevede, su una superficie interna alla recinzione d'impianto estesa 8,09 ha, la conservazione a scopi colturali di un'area pari al 86,77% (7,02 ha) sulla quale sono previste la coltivazione di carciofi su una superficie pari a circa 4,47 ha e la semina di un prato permanente monofita di leguminose - trifoglio sotterraneo su una superficie (sub stante i pannelli) pari a circa 2,55 ha, nonché un allevamento di api con un potenziale millifero di 1.122,61 kg;

c. è stato elaborato, strumentalmente alle attività indicate alle precedenti lett. a. e b., sì da consentire il passaggio delle macchine agricole in commercio tra le file dei pannelli, poste tra loro a una distanza pari a 11,5 m e con un'altezza media da terra dei medesimi pannelli pari a 2,63 m (altezza minima 0,47 m e altezza massima 4,63 m);

d. è destinato ad essere realizzato in area agricola (idonea ad ospitare impianti FER ex art. 12 del DLgs 387/2003) che: - non è soggetta ad alcun vincolo archeologico o culturale-paesaggistico e non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti FER ai sensi del Dm 10.9.2010 e del rr 24/2010; - è idonea ad ospitare impianti FER ex art. 20, comma 8, lett. c-quater, del DLgs 199/2021;
e. è in linea con i requisiti A, B e D2 delle "linee guida in materia di impianti agrivoltaici" pubblicate dal MiTE.

PQM

SI CHIEDE

che codesto On.le TAR accolga il presente ricorso e, per l'effetto, annulli gli atti e provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Si allegano:

1. nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 della Provincia di Brindisi;
2. nota prot. n. 24321 del 27.7.2026 della Provincia di Brindisi;
3. nota prot. n. 26629 del 19.8.2026 della Provincia di Brindisi;
4. istanza di PAUR del 31.5.2021;
5. istanza di VIA del 10.6.2021;
6. relazione di <<verifica parametri agrivoltaico dell'intera superficie del progetto "Padula Maria" Brindisi Energia 3>>;
7. relazione di <<verifica parametri agrivoltaico della sola superficie interna alla recinzione del progetto "Padula Maria" Brindisi Energia 3>>;
8. relazione descrittiva del progetto;
9. relazione di "individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili: DLgs 199/2021";
10. relazione agronomica;
11. nota prot. n. 33261 del 21.10.2022 della Provincia di Brindisi;
12. nota prot. n. 3175 del 17.2.2021 della Regione - Servizio amministrazione del patrimonio acquisita al prot. prov. n. 33470 del 24.10.2022;
13. nota prot. n. 154845 del 28.10.2022 del MiSE;
14. nota prot. n. 75427 del 4.11.2022 dell'ARPA;
15. nota prot. n. 1544 del 7.11.2022 della RFI;

16. nota prot. n. 66803 del 7.11.2022 dell'AQP;
17. nota di SNAM acquisita al prot. prov. n. 35730 dell'11.11.2022;
18. nota del Comando Marina Militare acquisita al prot. prov. n. 35977 del 14.11.2022;
19. nota prot. n. 798418 del 17.11.2022 dell'ANAS;
20. nota prot. n. 122305 del 17.11.2022 del Settore urbanistica del Comune di Brindisi;
21. nota della IX Ripartizione assetto del territorio del Comune di Brindisi acquisita al prot. prov. n. 38993 del 7.12.2022;
22. nota prot. n. 9742 del 18.11.2022 della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica;
23. nota dell'Autorità idraulica della Regione acquisita al prot. prov. n. 36897 del 21.11.2022;
24. nota prot. n. 31651 del 21.11.2022 dell'AdB;
25. nota acquisita al prot. prov. n. 38270 dell'1.12.2022 di Terna;
26. giusta nota prot. n. 81963 del 21.12.2022 della Regione - Servizio agricoltura;
27. nota prot. n. 4935 del 10.2.2023 della Provincia di Brindisi;
28. integrazioni del 10.3.2023;
29. nota prot. n. 6228 del 28.2.2023 dell'AdB;
30. nota prot. n. 9828 del 20.3.2023 della Provincia di Brindisi;
31. nota acquisita al prot. prov. n. 13230 del 14.4.2023 della Regione Puglia - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica;
32. nota prot. n. 25113 del 13.4.2023 dell'ARPA;
33. nota prot. n. 5523 del 22.3.2023 del Consorzio di bonifica dell'Arneo;
34. nota prot. n. 36297 del 22.3.2023 dell'ENAC;
35. nota prot. n. 4676 del 22.3.2023 del 10° Reparto infrastrutture;
36. nota prot. n. 4528 del 23.3.2023 dei VVFF;
37. nota prot. n. 14477 del 28.3.2023 dell'Aeronautica Militare;
38. nota della Regione - Servizio energia acquisita al prot. prov. n. 13423 del 17.4.2023;
39. nota prot. n. 14175 del 24.4.2023 con allegato verbale della prima seduta della cds tenutasi il 14.4.2023;
40. nota prot. n. 17382 del 19.5.2023 della Provincia di Brindisi;
41. integrazioni del 12.5.2023;
42. nota prot. n. 16322 dell'1.6.2023 dell'AdB;
43. nota prot. n. 41160 del 5.6.2023 dell'ARPA;

- 44. nota prot. n. 9562 dell'8.6.2023 dell'Autorità idraulica della Regione Puglia;
- 45. nota del Settore urbanistica del Comune di Brindisi acquisita al prot. prov. n. 19887 del 9.6.2023;
- 46. nota prot. n. 2032 del 17.2.2023 della Regione - Sezione risorse idriche acquisita al prot. prov. n. 20170 del 12.6.2023;
- 47. nota prot. n. 20564 del 15.6.2023 del Dirigente dell'Area 4 ambiente e mobilità - Settore ambiente della Provincia di Brindisi con allegato verbale della seduta conclusiva della cds tenutasi il 9.6.2023;
- 48. nota prot. n. 21900 del 26.6.2023 del Dirigente dell'Area 4 ambiente e mobilità - Settore ambiente della Provincia di Brindisi;
- 49. provvedimento n. 69 dell'11.8.2023 della Provincia di Brindisi;
- 50. nota prot. n. 27608 dell'11.8.2023 della Provincia di Brindisi;
- 51. sentenza n. 1208/2026 del CdS IV;
- 52. nota prot. n. 11594 del 7.4.2026 della Provincia di Brindisi;
- 53. nota del 7.5.2026 con allegata perizia asseverata;
- 54. atto di invito e diffida del 26.6.2026;
- 55. nota del 10.9.2026.

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e che il contributo unificato sarà corrisposto come per legge.

Lecce, 16.09.2026

Avv. Andrea STICCHI DAMIANI